

Tribunale di Reggio Emilia

prima sezione

Verbale di udienza

Fallimento

L'anno 2020 il giorno 22 Luglio alle ore _____ presso il Tribunale di Reggio Emilia avanti al Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott. Niccolo' Stanzani Maserati, presente il Curatore Avv. _____, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo delle domande tardive.

Sono altresì comparsi:

avv. _____ per conto di _____, creditore di _____ in liquidazione

Il G.D., visto il proprio provvedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo tempestivo, dispone procedersi all'esame delle domande tardive depositate nei termini.

Si procede quindi all'esame delle singole domande inserite nel progetto di stato passivo, sulle quali il Curatore precisa definitivamente le proprie conclusioni ed il Giudice Delegato decide come segue:

- Cron. 000 _____, creditore _____ domicilio c/o Avv. _____

Osservazioni in udienza: L'avv. _____ si riporta integralmente alle osservazioni svolte e insiste per l'ammissione del credito come richiesto. Il curatore, viste le osservazioni depositate dall'istante propone di modificare lo stato passivo con ammissione del credito in linea capitale per euro 380 mila con il privilegio ipotecario con la seguente motivazione: Si ribadisce eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., per violazione dell'art. 38, comma secondo, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e della correlata deliberazione del CICR del 22 aprile 1995 (1.), in quanto l'importo del finanziamento (Euro 380.000,00 in linea capitale) eccedeva il limite di finanziabilità previsto al momento dell'erogazione, pari all'80% del valore cauzionale dei beni ipotecati (Cass. civ. 17352/2017, 6586/2018, 9079/2018, 11201/2018, 11543/2018, 13286/2018, 24138/2018, 22459/2018, 31057/2019, 1193/2020). Nulla osta rispetto alla istanza di conversione avanzata dal creditore ricorrente, anche in considerazione dello scopo del mutuo per come esplicitato nel contratto rogato dal Dott. Giovanni Aricò: copertura di precedente esposizione chirografaria (art. 2 del contratto di mutuo). Propone l'ammissione in via chirografaria degli interessi richiesti per euro 63 mila con la seguente motivazione: La nota di iscrizione prodotta in sede di osservazioni evidenzia come l'iscrizione ipotecaria venne effettuata per il solo importo in linea capitale di Euro 380.000,00. Si ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 39, comma terzo, TUB attesa la misura fissa del tasso di interesse convenuto. Al lato pratico si evidenzia che l'importo ricavato dalla vendita dei beni immobili ipotecati (647/2015 R.G.E.Imm.) ammonta ad Euro 55.185,00, come da documentazione agli atti della Procedura.



Provvedimento del GD: Visto il progetto di stato passivo; lette le osservazioni dell'istante; lette le ulteriori considerazioni del curatore; osservato che in tema di superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB e di conseguente validità del mutuo fondiario concesso dalla banca, sia necessario fare riferimento, tenuto conto della ratio della norma, al valore del bene al momento della concessione del prestito e dell'iscrizione del gravame ipotecario e non già, invece, al valore di realizzo in sede esecutiva o fallimentare; osservato ancora che l'onere di dimostrare il rispetto dei predetti limiti grava sul creditore, sia perché il contratto della cui validità si discute è il titolo su cui si fonda la propria pretesa, e deve dunque esserne dimostrata la validità, sia per il principio di vicinanza della prova; ritenuto, nella specie, che l'istante non abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, non avendo prodotto nulla al riguardo (copia della perizia effettuata al momento della concessione del mutuo); ritenuta quindi la nullità del contratto di mutuo fondiario in questione per violazione della norma imperativa di cui al citato art. 38 TUB; osservato tuttavia, sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cass. n. 17352/2017; n.19016/2017; n. 1193/2020), che il contratto di mutuo fondiario nullo ex artt. 1418 codice civile e 38 TUB può essere convertito ex art.1424 codice civile in contratto di mutuo ipotecario, laddove ne ricorrano i presupposti; ritenuto che il contratto di mutuo in oggetto possieda i requisiti di forma e sostanza di un ordinario mutuo ipotecario; che debba altresì ritenersi che, avuto riguardo allo scopo voluto dalle parti, le stesse lo avrebbero comunque voluto anche se avessero conosciuto la causa della nullità ovvero il superamento dei limiti di finanziabilità; ritenuto quindi che il credito per capitale debba essere ammesso nella misura richiesta con privilegio ipotecario; ritenute condivisibili le osservazioni del curatore in ordine alla natura chirografaria degli interessi riconosciuti sulla somma capitale, atteso che dalla nota di iscrizione prodotta dall'istante risulta che l'iscrizione ipotecaria venne effettuata per il solo importo in linea capitale, a fronte del riconoscimento in contratto di un tasso fisso pari al 3,50%; ammesso per euro 380.000 in via ipotecaria; ammesso per euro 63.220,00 in via chirografaria.

Riepilogo numerico:

- Ipotecari 380.000,00
- Chirografari 63.220,00

Il Gd dispone la variazione dello stato passivo, lo dichiara esecutivo in data odierna anche per la parte integrata, ne ordina il deposito in cancelleria e dispone che il Curatore ne dia comunicazione ai creditori inseriti nello stesso ed ai creditori già precedentemente ammessi al passivo.

Verbale chiuso alle ore

Reggio Emilia, 22/07/2020

Il Giudice Delegato
Dott. Niccolo' Stanzani Maserati

